



2015/08.09/000066-01
DIRA41000 - 2017/199

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..

1. Progetto di impianto idroelettrico sul fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva (potenza inferiore a 1000 kW).

Proponente: VINCENZO PILONE S.p.A., Via Vecchia di Pianfei n. 2/b, 12084 - Mondovì.

2. Progetto di impianto idroelettrico sul Fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva (potenza complessiva superiore a 1000 kW).

Proponente: SEVEGA Paolo, Via Piani Paorelli n. 63/B, 18017 - Costarainera.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista:

- a. l'istanza in data 03.06.2015, da parte della Sig.ra Chiara Maria Pilone, in qualità di Amministratore Delegato della Società **VINCENZO PILONE S.p.A.**, con sede legale in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei n. 2/b, intesa ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 L.R. 40/1998 e s.m.i., la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 5968 ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e la contestuale Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativamente al progetto di impianto idroelettrico sul fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva;
- b. l'istanza in data 20.11.2015 da parte del **Sig. Paolo SEVEGA**, residente in Via Piani Paorelli n. 63/B, 18017 - Costarainera, intesa ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 L.R. 40/1998 e s.m.i., la concessione di derivazione di acqua pubblica n. 6014 ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativamente al progetto di impianto idroelettrico sul Fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva.

Dato atto che, con Provvedimento Dirigenziale n. 803 del 21.03.2016, le istanze di concessione di derivazione relative ai due progetti in esame sono state accettate e dichiarate in concorrenza ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i.;

Dato atto che il giorno martedì 13 Settembre 2016 alle ore 10:30, con ritrovo presso il Municipio del Comune di Ceva si è svolta la Visita Locale di Istruttoria ex art. 14 del D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., della quale con prot. n. 69291 del 21.09.2016 si è provveduto a trasmettere il relativo Verbale redatto in tale Sede ed annessi Allegati.

Dato atto che nel corso del procedimento istruttorio risultano acquisite le seguenti autorizzazioni, pareri, e/o nulla osta da parte dei soggetti del procedimento e cioè:

1. nota prot. di ricevimento n. 69598 del 22.09.2016, l'**A.I.Po - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Alessandria** ha fatto pervenire il proprio **parere idraulico negativo** ai sensi del R.D. n. 523/1904 ed art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, circa la realizzazione dell'intervento indicato al precedente punto a. (**ALLEGATO 1**);
2. nota prot. di ricevimento n. 69635 del 22.09.2016, l' **A.I.Po - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Alessandria** ha fatto pervenire il proprio **parere idraulico negativo** ai sensi del R.D. n. 523/1904 ed art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, circa la realizzazione dell'intervento indicato al precedente punto b. (**ALLEGATO 2**);
3. nulla osta dell'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (art. 7, c. 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.) - in ordine *'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico'* con note Prot. n.:
 - 5404/4.1 del 03.08.2015 - Società Vincenzo PILONE S.p.A.;
 - 687/4.1 dell'08.02.2016 - Signor Paolo SEVEGA;
4. nulla osta all'esecuzione dell'intervento, relativamente ai soli aspetti demaniali, dell'**Aeronautica Militare** espresso con Note Prot. nn.:
 - M_D.AMI001/12530 del 20.08.2015 - Società Vincenzo PILONE S.p.A.;
 - M_D.AMI001/4957 del 05.04.2016 - Signor Paolo SEVEGA;
5. nulla contro alla realizzazione dell'opera, per gli aspetti demaniali di competenza espresso dal **Comando R. F. C. Interregionale Nord** con Nota Prot. n. M_D-E24501/ 15930 del 10.09.2015, relativamente alla Società Vincenzo PILONE S.p.A.;
6. pareri della **Regione Piemonte - Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe** ai sensi D.P.G.R. 09.11.2004, n. 12/R e s.m.i., espresso con note:
 - prot. n. 62361 del 10.12.2015 e 38056 del 09.09.2016 - Società Vincenzo PILONE S.p.A.;
 - prot. n. 38056 del 09.09.2016 - Sig. Paolo SEVEGA.

Dall'esame dei succitati pareri (agli atti dell'Amministrazione ove integralmente consultabili), ed in particolare dei pareri negativi pervenuti da parte di **A.I.Po**, è risultato che **nessuno dei due progetti concorrenti ha i presupposti per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio gli impianti in esame**; i motivi ostativi a preclusione dell'approvazione di tutti e due i progetti, non superabili con prescrizioni, risultano i seguenti:

"- l'intervento si colloca completamente all'interno della fascia fluviale A del P.A.I.;

- le "Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di gestione rischio alluvione (PRGA) aggiornate al 2015" consultabili sul sito della Regione Piemonte - Difesa del Suolo inerenti il Comune di Ceva, assegnano all'area di intervento uno scenario di alluvione avente probabilità media;
- l'intervento in esame prevede la realizzazione di una nuova traversa che:
 - andrebbe ad alterare lo stato di significativa naturalità che caratterizza il tratto in esame;
 - andrebbe ad interrompere la continuità longitudinale del corso d'acqua;
 - ne ostacolerebbe la libera divagazione in destra idrografica fissandone di fatto la posizione planimetrica nella zona a ridosso della stessa;
 - potrebbe favorire il potenziale taglio del meandro a seguito della riattivazione completa del canale secondario
- la realizzazione della nuova traversa comporterebbe una significativa interferenza dal punto di vista idraulico ed ambientale dell'attuale assetto del corso d'acqua ed alla sua naturale evoluzione plano-altimetrica nel medio-lungo termine."

Visti i predetti pareri negativi di A.I.Po, così come espressi e motivati, che hanno messo in evidenza la mancanza di uno dei presupposti fondamentali per la realizzazione e la messa in esercizio delle derivazioni idriche proposte dai soggetti concorrenti, come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 85726 del 16.11.2016, **questa autorità competente ha comunicato ad entrambi i proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di pronuncia di compatibilità ambientale, di concessione a derivare e di autorizzazione unica**, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di che trattasi.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D. lgs n. 127/2016, in quanto applicabile alle presenti procedure, come indicato nelle rispettive note di A.I.Po, sono state fornite le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, riconsiderando una diversa soluzione progettuale degli impianti idroelettrici, che fornisca le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio a carico dell'alveo e dell'area proposta come sito dell'intervento.

Visto che la nota di cui sopra, trasmessa a mezzo P.E.C., è stata consegnata il 17.11.2016, il termine assegnato scadeva il **28.11.2016**.

Entro il termine assegnato, **VINCENZO PILONE S.p.A.**, con nota prot. n. 89083 del 28.11.2016 (**ALLEGATO 3**), ed il **Sig. Paolo SEVEGA**, con nota prot. n. 89294 del 28.11.2016 (**ALLEGATO 4**), hanno depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Questa Autorità competente, al fine di valutare l'eventuale permanenza dei motivi ostativi in precedenza sintetizzati, con nota prot. n. 91050 del 02.12.2016, ha trasmesso copia delle osservazioni di cui agli ALLEGATI 3-4, all'**A.I.Po. - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Alessandria**.

Oltre il termine assegnato, **VINCENZO PILONE S.p.A.**, con nota prot. n. 91427 del 05.12.2016 (**ALLEGATO 5**) ha depositato ulteriori osservazioni circa i motivi ostativi formulati.

Con ulteriore nota prot. n. 92798 del 07.12.2016, questa Autorità competente ha altresì trasmesso le osservazioni pervenute oltre i termini assegnati, presentate da parte di **VINCENZO PILONE S.p.A.**, di cui all'ALLEGATO 5, all'**A.I.Po.**

Oltre il termine assegnato, il **Sig. Paolo SEVEGA**, con note prott. nn. 4791 del 23.01.2017 e 16084 del 27.02.2017 (**ALLEGATI 6-7**) ha presentato approfondimenti e documentazione progettuale di proposta di variante all'intervento originario, tesi al superamento delle criticità espresse nella nota di A.I.Po di cui all'ALLEGATO 1.

Con ulteriori note prott. nn. 10564 del 09.02.2017 e 21130 del 15.03.2017, questa Autorità competente ha trasmesso le osservazioni sopracitate -pervenute oltre i termini assegnati- presentate dal **Sig. Paolo SEVEGA**, all'**A.I.Po.**

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, con nota prot. n. 15131 del 23.02.2017, **ha confermato il parere idraulico negativo** di cui alle note prot. n. 69635 e prot. n. 69598 del 22.09.2016, sulla base delle seguenti motivazioni contenute nell'**ALLEGATO 8**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

“Come è noto la scrivente Agenzia, in qualità di Autorità idraulica sul reticolo idraulico di propria competenza, si esprime sia ai sensi del Regio Decreto 523/1904 sia sulla compatibilità delle opere ai sensi del PAI.

E' norma dell'Agenzia, nei casi di rilascio di pareri relativi ad interventi di dubbia compatibilità con il PAI, richiedere all'AdBPo un'istruttoria congiunta, così come previsto dall'art. 44 delle NA del PAI. Nel caso in esame infatti entrambi i pareri richiamano <le conclusioni di istruttorie congiunte espletate con l'Autorità di Bacino afferenti la costruzione di nuove opere trasversali in alveo connesse alla realizzazione di impianti di derivazione a scopo idroelettrico in corrispondenza di tratti di corsi d'acqua caratterizzati da una elevata naturalità e da ampie fasce di divagazione della piena>.

Scopo dell'esame congiunto è avere un'interpretazione autentica del PAI finalizzata alla corretta espressione del parere di compatibilità da parte della scrivente Agenzia.

La compatibilità delle opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica è normata dalla Direttiva “Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica”, adottata dall'AdBPo con deliberazione n. 8 del 21 dicembre 2010, in addendum alla Direttiva n. 4 (la cosiddetta Direttiva infrastrutture) che disciplina la compatibilità delle opere pubbliche e di pubblico interesse ai sensi dell'art. 38 delle NA del PAI.

In particolare si cita il paragrafo 3 della sopra richiamata direttiva che stabilisce come criterio generale di scelta del sito d'intervento la salvaguardia dei tratti dei corsi d'acqua ancora in condizioni di prevalente naturalità in attuazione dei principi generali del PAI, che persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità idraulica unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali del corso d'acqua, favorendo, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume.

Nel contesto della direttiva citata il termine naturalità è da intendersi come <non modificato dalla costruzione di opere che condizionano l'assetto idraulico e l'evoluzione naturale del fiume>.

Entrambi i progetti prevedono la realizzazione di una nuova traversa fissa di sbarramento in alveo e la realizzazione, al di sopra della stesa, di uno sbarramento mobile gonfiabile.

Per sua definizione la realizzazione di una nuova opera trasversale in alveo condiziona l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica del corso d'acqua e pertanto si pone in contrasto con quanto riportato nel paragrafo 3 della succitata direttiva.

*Premesso e considerato quanto sopra, indipendentemente dalle osservazioni presentate dai due proponenti, sulla base dell'attuale quadro normativo definito dal PAI e delle indicazioni ricevute e condivise con l'AdBPo in merito alla realizzazione di nuove opere trasversali in alveo connesse alla costruzione di impianti di derivazione a scopo idroelettrico, **si confermano i pareri negativi espressi da Questa Agenzia con note prott. n. 23433 e n. 23436 del 21/09/2016**”*

*In seguito alla trasmissione della proposta di variante progettuale del Sig. Sevega Paolo sopra citata, l'**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**, con ulteriore nota prot. n. 51782 del 29.06.2017 (**ALLEGATO 9**), si è espressa nella maniera seguente:*

“In riferimento all'oggetto, premesso che quest'Agenzia si è già espressa ai fini idraulici per quanto di propria competenza, con parere negativo prot. n. 23433 del 21/09/2016, e successiva nota di risposta integrativa prot. n. 4486 del 22/02/2017, vista l'ulteriore approfondimento tecnico presentato dal Sig. Paolo Sevega, si rappresenta quanto segue:

- la soluzione tipologica di massima prospettata prevede delle modifiche sostanziali rispetto a quella originaria a suo tempo presentata, senza realizzazione di opere trasversali in alveo, con previsione di una semplice opera di presa in fregio alla sponda sx;*
- la nuova proposta progettuale, di fatto prevede di effettuare la derivazione sfruttando la configurazione del sito dal punto di vista topografico, geologico e idrodinamico, senza realizzazione di opere trasversali in alveo e quindi senza interferire con la dinamica fluviale in atto e la continuità del trasporto solido verso valle.*

*Tanto sopra rappresentato, senza entrare nel merito dell'ammissibilità al proseguimento dell'iter dell'endoprocedimento in atto, vista la **sostanziale modifica apportata al progetto originario presentato**, si comunica che sulla base della documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza, **ai soli fini idraulici**, un preliminare parere favorevole di massima, riservandosi quest'Agenzia l'espressione del parere definitivo sul progetto definitivo/esecutivo che dovrà essere idoneamente adeguato per tener conto di tali modifiche e contenere maggiori dettagli*

costruttivi relativi all'opera di presa, nonché idonee considerazioni relative all'aspetto manutentivo della stessa.”.

Viste e valutate le modifiche progettuali proposte dal Sig. Sevega, necessarie ai fini dell'assenso, e ritenuto che le stesse siano assimilabili ad una **variante sostanziale dell'istanza e del progetto** attualmente agli atti per cui risulta necessaria la presentazione di una nuova istanza di Concessione a Derivare (*la Variante Sostanziale, che comunque comporterebbe di procedere "con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni", riguarda solo le Concessioni già assentite e non le istanze in istruttoria*) completa di tutte le "informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A" del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i.;

Valutato che l'applicazione dell'art. 18 comma 8 del D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i. è una facoltà dell'Autorità Concedente non applicabile al caso di specie. Lo stesso è infatti riferibile solo alle modifiche progettuali che possono essere sottoposte "ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte". Nel presente caso, una siffatta istruttoria abbreviata non si considera attuabile, risultando, al contrario, necessaria la riacquisizione di tutti i pareri istruttori previsti dall'art. 11 del D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i. concernenti l'istanza;

Visto che il parere positivo dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.) - in ordine 'alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico' con note prott. nn. 5404/4.1 del 03.08.2015 e 687/4.1 dell'08.02.2016, risultano essere subordinati, tra l'altro, all'obbligatoria acquisizione del parere di "accertamento da parte delle Autorità competenti della compatibilità delle opere proposte in relazione alle Norme di Attuazione del PAI ed alla Direttiva Traverso";

Preso atto conseguentemente - in considerazione dei pareri negativi dell'A.I.PO suddetti - che risultano essere NEGATIVI anche i pareri dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, pareri VINCOLANTI ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.);

Preso atto che conseguentemente sussistono MOTIVI DI DINIEGO al rilascio delle Concessioni di Derivazione di Acqua Pubblica n. 5968 e n. 6014, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a) e c) del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. e dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.);

Sulla base delle predette considerazioni, permangono tutti gli elementi ostativi richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei due progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire il rilascio in senso favorevole dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/0772003 n. 10/r e s.m.i. e del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- il D.M. 13.10.2003 *“Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”*;
- il D.M. 10.09.2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)”*;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 6.12.2004, n. 15/R – Regolamento regionale recante: *“Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”* e s.m.i.;

- il D.P.G.R. 10.10.2005, n. 6/R - Regolamento regionale recante: *“Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica” e s.m.i.;*
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;*
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”;*
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari” e s.m.i.;*
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica” e s.m.i.;*
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;*
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” e s.m.i.;*
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006” e s.m.i.;*
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;*
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI RIGETTARE per inattuabilità**
 - a. l’istanza in data 03.06.2015, da parte della Sig.ra Chiara Maria Pilone, in qualità di Amministratore Delegato della **Vincenzo Pilone S.p.A.**, con sede legale in Mondovì, Via Vecchia di Pianfei n. 2/b, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 L.R. 40/1998 e s.m.i., concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativamente al progetto di impianto idroelettrico sul fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva;
 - b. l’istanza in data 20.11.2015 da parte del **Sig. Paolo Sevega**, residente in Via Piani Paorelli n. 63/B, 18017 - Costarainera, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 L.R. 40/1998 e s.m.i., concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., relativamente al progetto di impianto idroelettrico sul Fiume Tanaro, località Cascina Bezzone, nel Comune di Ceva,

per le motivazioni riportate in premessa e comunicate con nota prot. n. 85726 del 16.11.2016, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo come confermate dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po con successiva nota prot. n. 15131 del 23.02.2017;
- 3. DI RITENERE** che le modifiche progettuali proposte dal **Sig. Paolo SEVEGA** contenute nell’ **ALLEGATO 7**, si configurano come una **modifica sostanziale dell’istanza e del progetto attualmente agli atti** per cui risulta necessaria la presentazione di una nuova istanza di Concessione a Derivare (la Variante Sostanziale, che comunque comporterebbe di procedere *“con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni”*, riguarda solo le Concessioni già assentite e non le istanze in istruttoria) completa di tutte le *“informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell’Allegato A”* del D.P.G.R. 29.07.2003 n.10/R e s.m.i.;
- 4. DI INFORMARE** che, qualora permanga la necessità delle opere in oggetto, dovrà essere presentata una nuova istanza di Concessione a derivare ex DPGR n. 10/R-2300 e s.m.i. con

contestuale Valutazione Di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della l. R. 40/98 e s.m.i., nonché istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., complete degli allegati indicati nelle rispettive norme di riferimento;

5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
6. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. n. 69598 del 22.09.2016 contenente il parere idraulico negativo ai sensi del R.D. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., da parte di **A.I.Po (ALLEGATO 1)**;
- nota prot. n. 69635 del 22.09.2016 contenente il parere idraulico negativo ai sensi del R.D. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del P.A.I., da parte di **A.I.Po (ALLEGATO 2)**;
- nota prot. n. 89083 del 28.11.2016 di **Vincenzo Pilone s.p.a. (ALLEGATO 3)**;
- nota prot. n. 89294 del 28.11.2016 del **Sig. Paolo Sevega (ALLEGATO 4)**;
- nota prot. n. 91427 del 05.12.2016 di **Vincenzo Pilone s.p.a. (ALLEGATO 5)**;
- note prott. nn. 4791 del 23.01.2017 e 16084 del 27.02.2017 del **Sig. Paolo Sevega (ALLEGATI 6-7)**;
- nota prot. n. 15131 del 23.02.2017 di **A.I.Po** di conferma del parere idraulico negativo **(ALLEGATO 8)**;
- nota prot. n. 51782 del 29.06.2017 di **A.I.Po (ALLEGATO 9)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO